

N. R.G. 11/2020 conc.prev.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.Laura De Simone	- Presidente est.
dott.Elena Gelato	- Giudice
dott.Bruno Gian Pio Conca	- Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g.
11/2020 promosso da:

[REDACTED]
rappresentato e difeso dagli avv. [REDACTED]

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso ex art.161 VI co. 1.fall. depositato il 20
maggio 2020 da società [REDACTED]

[REDACTED], ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società
alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo
dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che il Tribunale con decreto depositato in data
28.5.2020 ha concesso il termine sino al 28.9.2020 per l'integrazione della
documentazione, termine successivamente prorogato sino al 27.11.2020;

preso atto che nel termine concesso la documentazione prevista è
stata depositata;

rilevato che la proponente ha altresì offerto i chiarimenti richiesti
con decreto del 4.12.2020;

osservato che il concordato proposto può qualificarsi di natura liquidatoria;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 l.fall., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 30.9.2020, e negli aggiornamenti delle relazioni periodiche ex art.161 VIII co. l.fall.;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 l.f., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

rilevato che la relazione ex art.161 III co. l.fall. redatta dal dott.Tullio Fumagalli, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, alla luce dell'integrazione depositata, appare adeguata e sufficientemente motivata;

osservato che la proposta prevede pagamento integrale di crediti prededotti e privilegiati e assicura la soddisfazione dei crediti chirografari nella misura del 24,54%, con termine ultimo per l'adempimento al 30.6.2024;

rammentato che il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededotti funzionali alla procedura (ovverosia i crediti dei professionisti che hanno assistito l'imprenditore nella predisposizione e nel deposito della domanda di concordato) potrà essere prioritario rispetto a tutti gli altri creditori unicamente con riferimento al ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali;

ritenuto che l'assicurazione della percentuale minima del 20% nel rispetto della previsione del comma IV dell'art.160 l.f. come novellato dal D.L.83/2015 in sede di conversione in L. n.132/15 sia da intendersi come impegno vincolante e preciso dell'imprenditore supportato, come nella specie, da un piano prudenziale e coerente;

visti gli artt.160, 161 e 163 l.f.;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di 


nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone;

dà atto che il Commissario giudiziale è già stato nominato nella persona dell'

ordina al ricorrente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

determina in € 70.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su c/c alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 21 aprile 2021 ore 10.00, assegnando termine sino al 15 gennaio 2021 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del Commissario giudiziale ai sensi del novellato art.171 l.f.;

dispone che al pubblico ministero sia trasmessa copia della relazione del Commissario giudiziale prevista dall'articolo 172 l.f.;

manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;

manda al Commissario giudiziale affinché notificchi, a norma degli artt.88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Bergamo, 23/12/2020

Il Presidente
dott. Laura De Simone